

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 5 gennaio 2011 tra la Direzione della Italtel S.p.A. e le Osl nazionali e territoriali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e le Rsu interessate, in relazione al verbale di accordo siglato in data 5 gennaio 2011 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato convenuto quanto segue.

A fronte della situazione delineata nella premessa del succitato accordo le Parti hanno convenuto sulla opportunità di utilizzare il Contratto di solidarietà, che consente, parzialmente, di ripartire l'onere delle eccedenze denunciate su di un numero più ampio di lavoratori.

Le Parti hanno convenuto di ricorrere, in alternativa a 80 eccedenze, all'istituto del Contratto di solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del Contratto di solidarietà viene precisato quanto segue:

- Italtel S.p.A. applica il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e installazione di impianti;
- l'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni;
- l'applicazione del Contratto di solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali;
- nell'ambito di tutte le strutture aziendali, sarà interessato all'applicazione del Contratto di solidarietà anche il personale con orario di lavoro a tempo parziale;
- il ricorso al Contratto di solidarietà ai sensi e agli effetti dell'art. 1, Legge 863/84 e dell'art. 5 Legge 236/93 e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dal 17 gennaio 2011 e la sua applicazione viene concordata fino all'16 gennaio 2013 per un numero massimo di 800 lavoratori;
- l'elenco nominativo del personale interessato alla solidarietà nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2011 e il 16 gennaio 2012, suddiviso per sede e struttura aziendale, sarà oggetto di successiva comunicazione da parte aziendale entro il 17 gennaio 2011 e costituirà parte integrante del presente accordo;
- l'articolazione della riduzione di orario si realizza, nell'ambito del suddetto periodo, mediante:
 - o mezza giornate di sospensione dell'attività distribuite all'interno delle settimane lavorative (di norma venerdì pomeriggio);
 - o giornate intere di sospensione;
- la distribuzione della riduzione di orario nelle diverse aree aziendali nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2011 e il 16 gennaio 2012 è così strutturata:
 - o Staff, Sviluppo Prodotti e Market Units: 44 mezza giornate
 - o Advanced Professional Services (ex Solution Delivery): 1 giornata e mezza al mese
 - o Altre unità di Operations: 44 mezza giornate



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with a vertical line next to it.

- Una settimana collettiva, da identificare opportunamente in accordo alle esigenze operative, per 800 persone
- Due giornate collettive per 800 persone: per il 2011 venerdì 3 giugno e venerdì 9 dicembre.

La percentuale complessiva di riduzione dell'orario risultante dalle tipologie di Cds è coerente con quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D.M. 46448/2009.

Nelle giornate in cui l'attività è sospesa per 4 ore sarà applicato l'orario rigido e con obbligo di effettuare le timbrature per tutto il personale interessato.

L'Azienda, previo incontro con le RSU, potrà, per esigenze temporanee, modificare in aumento, ex art. 5, comma 10, Legge 236/93, l'orario ridotto qui definito e inoltre introdurre variazioni ai calendari di cui sopra qualora si rendano necessari aggiustamenti parziali o generali in aumento dell'orario di lavoro sopra stabilito.

Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario se non a carattere individuale ed eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

L'applicazione del contratto di solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali relativi all'effettiva prestazione, eccezion fatta per il TFR per il quale valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 297/1982 ed al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 863/1984. L'azienda anticiperà ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate.

Le Parti si incontreranno entro il 16 gennaio 2012 per definire le modalità per la prosecuzione del Contratto di solidarietà.

Le OO.SS. si impegnano sin d'ora ad esprimere parere favorevole, in tutte le sedi competenti, all'istanza inerente il Contratto di solidarietà.

be.
Stefano P. Leri
in fede
Macis

beni
Roberto P. Leri
Bar
Macis
Roberto P. Leri